

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"IL COLIBRI" APS

Ente del Terzo Settore

Art. 1

Costituzione

È costituita con sede in Cosenza, alla via Macallè 12 un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di " Il Colibri A.P.S.".

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in applicazione dei principi costituzionali e in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. e, in particolare, quelle indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f), i), k), l), m), n), o), p), r), s), v), w).

L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Progettazione e attuazione in materia di welfare mediante l'accesso a fondi strutturali dello Stato e fondi europei;
- Servizi promozionali per le aziende quali volantinaggio, affissione, trasporti ecc.;
- Realizzazione di iniziative di Found raising per conto di enti profit e non profit;
- Commercializzazione di servizi, beni e prodotti o realizzati da altre aziende;
- Servizi alle persone e alle famiglie;
- Servizi di segretariato sociale e disbrigo pratiche per conto terzi;

- Servizi di custodia, vigilanza, portierato, accoglienza pubblico, smistamento postale, ausiliario esterno ecc., presso enti pubblici e/o privati;
- Servizi presso strutture ospedaliere pubbliche e/o private (accoglienza utenza, accompagnamento presso gli ambulatori, archiviazione, catalogazione documentazione clinica amministrativa, fotocopie, trasporto e stoccaggio materiale economico e di farmacia, collaborazione nelle attività logistiche, di fatica e di supporto ad altre figure professionali ecc;
- Gestione di servizi di trasporto di persone o cose su strada, con o senza autista, in forma singola o collettiva;
- Gestione di servizi ludico – ricreativi per persone diversamente abili;
- Organizzare e gestire servizi di pronto intervento per la persona, per la famiglia, la casa, il condominio, le aziende pubbliche e private;
- Organizzare e gestire in proprio o per conto terzi strutture alberghiere, villaggi turistici, case di spiritualità, foresterie e strutture ricettive in genere;
- Organizzare e gestire servizi di attività di raccolta differenziata;
- Organizzare e gestire attività di Protezione Civile;
- Organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi bar, ristoranti, tavola calda, aziende agricole e agrituristiche;
- Organizzare e gestire palestre sportive, centri fitness e impianti sportivi in genere;
- Promuovere organizzare e gestire manifestazioni sportive, espositive, fieristiche e congressuali al sostegno delle attività produttive;
- Svolgere attività di formazione e orientamento scolastico e professionale;
- Organizzare e gestire in forma collaborative o convenzionate con enti pubblici o privati corsi di formazione e aggiornamento, stage aziendali;
- Promuovere, coordinare e gestire attività di sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni, dibattiti, interviste, pubblicazioni anche periodiche destinate alla diffusione;
- Promuovere una reale partecipazione allo sviluppo dell'educazione alla salute dei minori e dei giovani mediante la gestione di iniziative di carattere formativo e ludico – ricreative quali: centri di aggregazione, centri polivalenti, ludoteche ecc.;

- Promuovere e gestire programmi di attività di animazione socio – culturale e turistica nei contesti e con gli utenti più diversi anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni o aziende o enti di promozione sportiva e turistica

L'organo di amministrazione potrà individuare altre attività, sempre nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 3

Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Art. 4

Esercizio Sociale e rendiconto

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo sottopone il rendiconto all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;

- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art.6

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 3, 4, 5 del presente statuto
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;

- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.7

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I soci possono visionare ed estrarre copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente e previo versamento dei relativi diritti.

Art.8

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.17, co.6 del D.Lgs.117/2017, i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle

turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 9

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

Art. 10

Adesione all'Associazione

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La richiesta di adesione deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera collegialmente, a voto segreto, l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a

sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 11

Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a partecipare alle assemblee;
- c) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- d) ad approvare i bilanci;
- e) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
- f) a prendere visione dei libri sociali

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.12

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione, astenendosi da condotte incompatibili con i principi che ne ispirano l'azione;

- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a non divulgare a terzi informazioni relative alla vita interna dell'associazione, con particolare riferimento alle opere d'ingegno prodotte nell'ambito della stessa.

Art. 13

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni e direttive assunte dagli organi sociali, la divulgazione di informazioni riservate o, in generale, l'assunzione di comportamenti e lo svolgimento di attività contrarie ai principi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a voto segreto previa contestazione degli addebiti per iscritto; entro 5 giorni dalla contestazione, il socio potrà presentare proprie osservazioni.

Contro la delibera di esclusione il socio potrà ricorrere entro 60 giorni all'assemblea che delibera, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 14

Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

E'organo sociale anche l'Organo di Controllo, che sarà nominato qualora ricorrano i requisiti di legge.

Art. 15

L'Assemblea Sociale

L'Assemblea rappresenta l'organo deliberativo dell'Associazione. Possono parteciparvi i soci in regola il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E'convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

In via straordinaria, può essere convocata dal Presidente, qualora lo ritenga necessario, oppure su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.

Art. 16

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17

Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei convocati; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio con delega scritta; non è possibile ricevere più di una delega. E' consentita la partecipazione attraverso strumenti di collegamento a distanza, previo idoneo accertamento da parte del Presidente dell'identità e della legittimazione dei soci collegati da remoto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le modifiche allo statuto sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea delibera a voto palese tranne per eleggere i candidati alle cariche sociali.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario di assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione

Art. 18

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, eletto dall'Assemblea Sociale e composto da 4 membri, compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione e durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e assegna gli incarichi di lavoro;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno due volte all'anno; in via straordinaria, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza del Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni

del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Qualora per qualsiasi motivo, venga a cessare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire tempestivamente i componenti mancanti mediante cooptazione.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 20

L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 21

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 22

Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio vengono deliberati con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Cosenza, 21.10.2022

Vincenzina Cherre

Chiara Infantino

Alfredo De Gaudio

Roberto

Fipren

Rosanna Palù

Marigrazia Caputo

Valentina Cuscelli

Ant. D. C. Iacolino